DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA, FINANZIARIA E CONTABILE A COMPLETAMENTO DELLA MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA PER L'ANNO 1997

Art. 29-ter

Disposizioni in materia di lotterie

In caso di irregolarita' procedimentali nelle lotterie nazionali e in quella internazionale, che abbiano provocato un danno ai possessori dei biglietti, il Ministero delle finanze e' autorizzato a definire il rapporto anche a titolo transattivo, sentita una commissione nominata annualmente dal Ministro delle finanze, costituita da tre magistrati, e nel rispetto delle norme di contabilita' generale dello Stato. Le maggiori somme eventualmente dovute, anche per le situazioni ancora in corso di definizione, fanno carico al fondo di riserva delle lotterie nazionali di cui all'articolo 23 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni. 3. Le somme non riscosse da vincitori di lotterie nazionali sono attribuite all'erario

Versione in vigore dal 2 marzo 1997, tuttora in vigore · versione 7

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997
Estremi	Decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669
Capo	II — Disposizioni in materia finanziaria e contabile
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-tributaria-finanziaria-e-contabile-a/art-29-ter-disposizioni-in-materia-di-lotterie

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it